COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

DECISIONE

concernente l'istituzione dell'Impresa comune « Société d'Énergie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes »

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea della Energia Atomica, in particolare l'articolo 1, il titolo II, capo V e l'articolo 49;

Visto il parere della Commissione;

Vista la proposta della Commissione;

Vista la relazione della Commissione;

Considerando che la « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes » (« Sena »), Società Anonima costituita in virtù dell'Ordinanza francese n. 58-1137 del 28 novembre 1958, ha per oggetto di costruire, sistemare e gestire a Chooz, Francia, Dipartimento delle Ardenne, una centrale elettronucleare della potenza di circa 200 Megawatt elettrici;

Considerando che, per poter realizzare tale obiettivo, la Società ha chiesto di essere costituita in Impresa comune per la durata di venticinque anni;

Considerando che lo statuto della Società è compatibile con le disposizioni del Trattato relative alle Imprese comuni e che, in particolare, il suo Titolo IX, articolo 49, dispone che in caso di costituzione in Impresa comune con la Società sarà soggetta alle disposizioni del Trattato, ai provvedimenti adottati per l'applicazione dello stesso e soprattutto alle disposizioni della presente decisione;

Considerando che per migliorare le condizioni di vita dei popoli della Comunità è essenziale assicurare il rapido sviluppo di una potente industria nucleare, in modo da poter disporre in tempo utile delle necessarie fonti di energia;

Considerando che, nonostante i rischi economici che comporta un'impresa del genere nell'attuale situazione, è opportuno iniziare sin d'ora la costruzione di grandi centrali nucleari che tengano conto di tutti i progressi già realizzati;

Considerando che nella fase attuale di applicazione delle tecniche nucleari alla produzione di energia il progetto elaborato dalla « Sena » è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità;

DECIDE QUANTO SEGUE :

Articolo 1

La « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes » (« Sena »), è costituita in Impresa comune ai sensi del Trattato per la durata di venticinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

La « Sena » ha per oggetto di costruire, sistemare e gestire a Chooz, Francia, Dipartimento delle Ardenne, una centrale elettronucleare della potenza di circa 200 Megawatt elettrici.

Articolo 2

Lo statuto della « Sena », allegato alla presente decisione, è approvato.

Articolo 3

Qualora i vantaggi accordati alla « Sena » con decisione speciale del Consiglio, ai sensi dell'Allegato III al Trattato, vengano totalmente revocati prima della scadenza del termine indicato all'articolo 1, il Consiglio, con decisione da pubblicare, toglierà contemporaneamente alla « Sena » la qualifica di Impresa Comune.

Articolo 4

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Essa entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Fatta a Bruxelles, il 9 settembre 1961.

Per il Consiglio
Il Presidente
S. BALKE

ALLEGATO

STATUTO
della Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes

TITOLO PRIMO

OGGETTO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Viene costituita tra i presenti una società per azioni composta dei proprietari delle azioni emesse qui di seguito e di quelle che dovessero essere emesse in avvenire.

Tale società, costituita in applicazione dell'ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958 sarà retta da detta ordinanza, dal presente statuto e dalla legislazione in vigore in materia di società per azioni nella misura in cui le disposizioni di detta legislazione non contrastino con le disposizioni dell'ordinanza del 28 novembre 1958 di cui sopra.

Articolo 2 — Oggetto

La società ha per oggetto, nell'ambito del programma dell'Euratom, la costruzione sul territorio metropolitano francese della Centrale di Chooz (Ardenne) per la produzione nucleare di elettricità, come pure la sistemazione e l'esercizio di detta Centrale.

La Società si occupa, in linea di massima, di ogni operazione commerciale, industriale, immobiliare e finanziaria riguardante direttamente o indirettamente l'oggetto su indicato e, in particolare, della formazione di specialisti per l'esercizio di centrali nucleari.

Articolo 3 — Attività della Società

La parte di energia prodotta dalla Centrale di Chooz, che corrisponde alla partecipazione degli azionisti, persone fisiche o giuridiche di paesi esteri firmatari del Trattato dell'Euratom, al capitale sociale, è messa a disposizione degli stessi o dei loro raggruppamenti.

La gestione degli impianti della Centrale di Chooz è assicurata dall' « Électricité de France, service national ».

Il trasporto dell'energia destinata all'estero è assicurato dalla rete concessa all' « Électricité de France, service national » fino alle frontiere ove viene effettuata la fornitura.

Articolo 4 — Denominazione

La Società assume la denominazione di : « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes ».

Articolo 5 — Sede

La sede sociale è stabilita a Parigi (8e) 68, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Essa potrà essere trasferita in ogni altra località della stessa città con semplice decisione del Consiglio d'amministrazione e ovunque in Francia con decisione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti.

Articolo 6 — Durata

La durata della Società inizierà dal giorno della sua definitiva costituzione e avrà termine il 31 dicembre 2058, salvo i casi di scioglimento prematuro o di proroga contemplati nel presente statuto.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 7 — Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in 1.000.000 di Nuovi Franchi, suddiviso in 10.000 azioni da 100 Nuovi Franchi, di cui 5.000 azioni della categoria A e 5.000 azioni della categoria B.

Esso potrà essere aumentato o ridotto alle condizioni qui appresso stabilite :

In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958, le azioni della categoria A possono appartenere soltanto all'« Électricité de France, service national ». Le azioni della categoria B possono appartenere soltanto a cittadini, persone fisiche o giuridiche, di paesi esteri firmatari del Trattato dell'Euratom.

Articolo 8 — Aumento e riduzione del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato, in una o più volte, mediante l'emissione di nuove azioni, a copertura di conferimenti in natura o in denaro, o mediante l'incorporazione di utili, accantonamenti o riserve e l'attribuzione gratuita agli azionisti di dette nuove azioni o l'aumento del valore nominale delle azioni esistenti, il tutto in virtù di una deliberazione dell'Assemblea Generale straordinaria presa in conformità delle disposizioni dell'articolo 40. L'Assemblea stabilisce le condizioni relative all'emissione di nuove azioni o all'aumento del valore nominale delle azioni esistenti o delega al Consiglio d'amministrazione i propri poteri a tale scopo.

Possono essere emesse, a copertura dell'aumento di capitale, sia azioni ordinarie sia azioni preferenziali che godono di alcuni vantaggi sulle altre azioni o conferiscono diritti di priorità sia sugli utili sia sull'attivo sociale, sia su entrambi.

Per ciascun aumento di capitale realizzato mediante emissione di azioni di conferimento in denaro, dovrà essere emesso un numero uguale di azioni A e di azioni B, in modo che il numero delle azioni A sia sempre lo stesso di quello delle azioni B.

L' « Électricité de France », in applicazione delle disposizioni dell'Ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958, dovrà sottoscrivere obbligatoriamente il numero di nuove azioni A in modo da conservare la sua partecipazione alla metà del capitale sociale.

Gli azionisti, persone fisiche o giuridiche, cittadini di paesi esteri firmatari del Trattato dell'Euratom, avranno, proporzionalmente al valore nominale delle loro azioni, un diritto preferenziale di sottoscrizione alle nuove azioni B che saranno emesse, diritto che verrà esercitato secondo le modalità ed entro i termini che stabilirà il consiglio di amministrazione.

Tale diritto sarà liberamente cedibile e negoziabile, alle condizioni fissate dall'articolo 11; quegli azionisti che, in considerazione del numero di titoli in loro possesso, non potessero ottemere una nuova azione o un numero intero di nuove azioni, avranno facoltà di riunirsi, per esercitare i loro diritti, senza che tuttavia, per tale motivo, possa in alcun caso risultare una sottoscrizione indivisa.

Nel casi in cui venisse effettuato un aumento di capitale quale corrispettivo di conferimenti in natura accordati alla Società degli azionisti, persone fisiche o giuridiche, cittadini di paesi esteri firmatari del Trattato dell'Euratom, e una emissione sino a debita concorrenza di nuove azioni B, verrà obbligatoriamente e parallelamente effettuato un secondo aumento di capitale realizzato sia mediante l'emissione di azioni A di conferimento in denaro che devono essere sottoscritte dall' « Électricité de France », sia mediante l'emissione di azioni A da assegnare a detto ente quale compenso per conferimenti in natura, sia con queste due modalità di aumento di capitale riunite. Detto aumento di capitale, destinato a mantenere invariata la quota parte di capitale detenuta dall' « Électricité de France », deve essere, quali che siano le modalità di realizzazione, di un ammontare pari a quella di cui costituisce la contrepartita.

Allo stesso modo e reciprocamente, in caso di aumento di capitale effettuato quale corrispettivo di conferimenti in natura accordati alla Società dall' « Électricité de France », e di emissione sino a debita concorrenza di nuove azioni A, verrà effettuato, obbligatoriamente e parallelamente, un secondo aumento dello stesso ammontare, le cui azioni B corrispettive saranno esclusivamente riservate agli azionisti cittadini di paesi esteri firmatari del Trattato dell'Euratom a copertura dei loro conferimenti, in denaro o in natura.

L'Assemblea Generale ha inoltre facoltà, in virtu di una deliberazione presa come sopra indicato, di decidere la riduzione del capitale sociale, qualunque ne sia il motivo; detta riduzione può, in particolare, venire effettuata mediante un rimborso agli azionisti, il riacquisto e l'annullamento di azioni della Società, ovvero una sostituzione dei vecchi titoli azionari con nuovi, in numero pari o inferiore, aventi lo stesso o diverso valore nominale, a condizione che le azioni della categoria A e le azioni della categoria B siano sempre in numero uguale.

Le decisioni dell'Assemblea Generale straordinaria degli azionisti relative a tutti i casi di aumento o di riduzione di capitale, contemplati nel presente articolo non debbono in alcun caso e per alcun motivo derogare al principio posto dal primo comma dell'articolo 7.

Si precisa inoltre che le varie disposizioni comprese nel presente articolo non debbono pregiudicare il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti, quale è stabilito dall'articolo 1° del Decreto Legge 8 agosto 1935.

Articolo 9 — Liberazione delle azioni

L'importo delle azioni sottoscritte è pagabile, sia presso la sede sociale, sia in ogni altro luogo designato a tale scopo :

— almeno un quarto all'atto della sottoscrizione;

— il saldo entro un termine massimo di cinque anni, in una o più volte, secondo le esigenze della Società, alle date e nelle quote che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

I richiami di fondi vengono comunicati agli azionisti un mese prima della data fissata per ciascun versamento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Potranno essere considerate nulle e non avvenute, otto giorni dopo una diffida comunicata a mezzo di lettera raccomandata rimasta senza effetto, tutte le sottoscrizioni di azioni per le quali non sia stato effettuato il versamento della quota dovuta all'atto di tali sottoscrizioni.

Ogni azione che non rechi la regolare indicazione comprovante l'avvenuto versamento delle quote dovute, cessa di essere negoziabile; su tale azione non viene pagato alcun dividendo.

I titolari, gli alienatari intermediari e i sottoscrittori sono responsabili solidalmente dell'importo dell'azione. Tuttavia ogni sottoscrittore o azionista che abbia alienato il proprio titolo cessa, due anni dopo l'alienazione, di essere responsabile dei versamenti non ancora richiamati.

In caso di mancato pagamento relativamente alle azioni, alle date stabilite come sopra indicato, per ogni giorno di ritardo è dovuto un interesse pari al 7 % l'anno, senza che sia necessaria una azione giudiziaria.

Qualora entro un termine fissato all'atto del richiamo di fondi, alcune azioni non siano state liberate dalle quote dovute sul loro importo, la Società, otto giorni dopo l'invio all'azionista moroso di una lettera raccomandata con la quale lo si diffida in merito al pagamento delle quote da lui dovute in capitale e in interesse, ha facoltà, per quanto riguarda le azioni B, di notificargli che essa farà vendere le azioni per le quali i versamenti richiamati non siano stati effettuati.

Qualora la Società abbia manifestato l'intenzione di procedere alla vendita delle azioni non liberate, i numeri di tali azioni vengono pubblicati almeno otto giorni dopo la notifica da essa effettuata nel modo sopra indicato e rimasta senza esito, in uno dei giornali di annunci legali della Sede sociale. Quindici giorni dopo detta pubblicazione che ne vieta il trasferimento, e senza alcun'altra diffida o formalità, il Consiglio di amministrazione, al quale sono conferiti tutti i poteri a tale scopo, ha il diritto di far vendere come liberate dalle quote dovute le azioni per le quali il proprietario non ha adempiuto ai suoi obblighi. Tale vendita ha luogo in blocco o singolarmente anche a più riprese per conto e a rischio e pericolo dei morosi, all'asta a mezzo di un notaio, sulla base di un prezzo fissato dalla Società e che può essere indefinitamente ribassato. Soltanto gli azionisti che detengono azioni B sono ammessi a concorrere all'asta, qualora l'aggiudicazione possa effettuarsi ad un prezzo che assicuri alla Società la totalità delle somme dovutele dall'azionista moroso. Se nessuna offerta raggiunge tale cifra, le aste saranno aperte a persone non associate, purchè siano cittadini di paesi esteri firmatari del Trattato dell'Euratom. I titoli azionari B così venduti diventano nulli di pieno diritto e agli acquirenti vengono rilasciati nuovi titoli recanti gli stessi numeri di azioni. Il ricavato netto della vendita spetta alla Società sino a debita concorrenza e viene imputato ai sensi di legge su quanto le è dovuto in interesse e capitale dall'azionista moroso, che resta debitore della differenza in meno o profitta dell'eccedenza.

La Società può inoltre promuovere azione personale contro l'azionista e i suoi garanti sia prima che dopo la vendita ovvero contemporaneamente alla vendita stessa.

Soltanto quest'ultima azione è ammessa per le azioni A.

In caso di vendita, a richiesta della Società, di azioni non liberate dai loro proprietari entro il termine stabilito, non si può derogare al principio posto dall'Ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958 e ripreso nell'articolo 7 del presente Statuto.

Articolo 10 — Forma delle azioni

Le azioni sono e restano obbligatoriamente nominative, anche dopo la loro intera liberazione.

Il primo versamento sulle azioni di conferimenti in denaro è documentato da una ricevuta nominativa, che viene sostituita, entro due mesi dalla costituzione definitiva della Società o dalla realizzazione definitiva dell'aumento di capitale, con un certificato provvisorio, anch'esso nominativo.

Tutti i successivi versamenti, salvo l'ultimo, vengono indicati su tale certificato provvisorio.

L'ultimo versamento viene effettuato dietro consegna del titolo definitivo.

I titoli azionari provvisori o definitivi sono estratti da un registro a madre e figlia, recano un numero di serie, il timbro della Società e la firma di due amministratoti o di un amministratore e di un delegato del Consiglio d'amministrazione; una delle due firme, se si tratta di quella dell'amministratore, può venire stampata contemporaneamente al titolo o apposta mediante timbro.

Articolo 11 — Alienazione delle azioni

Le azioni A appartenenti all' « Électricité de France, service national », come pure i diritti inerenti a tali azioni, in particolare quelli di sottoscrizione e di assegnazione, sono inalienabili.

L'alienazione delle azioni B della Società ovvero del diritto di sottoscrizione o di assegnazione ad esse inerenti, in qualsiasi modo abbia luogo, a titolo gratuito o oneroso, nonchè qualsiasi trasferimento di diritti su tali azioni tra vivi o in seguito a decesso, può intervenire soltanto a favore di cittadini, persone fisiche e giuridiche, di paesi esteri firmatari del Trattato dell'Euratom.

Nel caso in cui gli alienatari siano già azionisti della Società, l'alienazione è libera.

Al contrario, qualora l'eventuale alienatario non sia ancora azionista della Società, l'alienante deve informare la Società dell'operazione progettata a mezzo lettera raccomandata, precisando cognome, nome, professione, nazionalità e domicilio dell'alimentario se si tratta di una persona fisica, oppure nazionalità, denominazione e sede sociale se si tratta di una persona giuridica, come pure quantità e numeri delle azioni da alienare.

Entro venti giorni dal ricevimento di tale lettera, il Consiglio di amministrazione delibera, a maggioranza, in merito all'accettazione o alla non accettazione dell'alienatario proposto; la sua decisione non è motivata e, in caso di non accettazione, non può dar luogo ad alcun reclamo. Ne viene data comunicazione all'alienante a mezzo lettera raccomandata, entro cinque giorni dalla decisione.

Nel caso di non accettazione dell'alienatario proposto, a meno che entro dieci giorni dalla notifica di tale rifiuto l'alienante non rinunci al suo progetto di alienazione, il Consiglio d'amministrazione deve informare tutti gli altri azionisti proprietari di azioni B, a mezzo lettera raccomandata, del loro diritto di portarsi acquirenti per le azioni in vendita entro venti giorni dall'invio di tali lettere, e ciò, salvo accordo tra di loro, in proporzione al numero di azioni appartenenti a ciascuno di essi e ad un prezzo che, salvo accordo tra gli interessati, verrà stabilito da due esperti nominati rispettivamente l'uno dall'alienante e l'altro dal Consiglio di amministrazione, restando inteso che tali esperti ne designeranno, se del caso, un terzo, il quale delibererà in ultima istanza, e che qualora una delle due parti non accetti la designazione di un esperto o se gli esperti già designati non possano accordarsi circa la designazione del terzo esperto, il Presidente del Tribunale di Commercio della località ove la Società ha la sede sociale procederà, a richiesta della parte più diligente, a questa o a quelle designazioni.

Se nessun azionista si porta acquirente, il Consiglio di amministrazione potrà designare come acquirente una persona non associata, purchè sia cittadino di un paese estero firmatario del Trattato dell'Euratom, che dovrà acquistare in base ad un prezzo fissato come sopra indicato.

Se il Consiglio di amministrazione non ha designato alcun acquirente entro i venti giorni successivi alla scadenza del primo termine, l'alienazione o il trasferimento per i quali è stato chiesto il benestare dovranno essere operati sui registri della Società.

Nei vari casi sopra citati, il trasferimento a nome dello o degli alienatari potrà essere regolarizzato d'ufficio dal Consiglio di amministrazione senza che sia necessaria la firma dello o degli alienanti.

Articolo 12 — Indivisibilità delle azioni

Le azioni sono indivisibili nei confronti della Società.

I comproprietari devono farsi rappresentare presso la Società da un rappresentante comune.

Il o i nudi proprietari sono validamente rappresentati nei confronti della Società dall'usufruttario.

Articolo 13 — Diritto delle azioni

Ogni azione, conferisce il diritto, nella priorità dell'attivo sociale, a una parte proporzionale della quota del capitale sociale che essa rappresenta.

Essa conferisce inoltre il diritto ad una parte degli utili, come è stipulato nell'articolo 44.

I diritti e gli obblighi inerenti all'azione seguono il titolo, a chiunque venga trasferito. Il possesso di una azione comporta, a tutti gli effetti, l'adesione allo Statuto della Società, e alle decisioni prese dall'Assemblea Generale.

Gli eredi o i creditori di un azionista non possono, per nessun motivo, richiedere l'apposizione di sigilli ai beni e documenti della Società, nè ingerirsi in alcun modo negli atti della sua amministrazione; per esercitare i loro diritti, essi devono rimettersi agli inventari sociali e alle decisioni dell'assemblea generale.

Articolo 14 — Responsabilità degli azionisti

Gli azionisti sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare delle azioni che essi posseggono; oltre tale limite non è consentito alcun richiamo di fondi.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 15 — Composizione del Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un consiglio composto di un numero pari di amministratori compreso tra quattro e dodici, una metà dei quali deve rappresentare l' « Électricité de France » e l'altra metà gli azionisti della categoria B.

Gli amministratori che rappresentano l' « Électricité de France », sono designati da detto ente.

Gli amministratori che rappresentano gli azionisti di categoria B sono eletti dall'assemblea generale degli azionisti; l' « Électricité de France » non partecipa a questa elezione.

Le Società che esercitano le funzioni di amministratori sono rappresentate dal loro dirigente o da uno dei loro dirigenti, dal loro Presidente Direttore Generale o dal loro Direttore Generale Aggiunto o ancora da qualsiasi mandatario specificatamente abilitato a tale scopo.

Articolo 16 — Azioni di garanzia

Gli amministratori che rappresentano gli azionisti della categoria B devono essere proprietari di almeno una azione durante tutta la durata delle loro funzioni.

Tale azione è interamente destinata alla garanzia degli atti amministrativi, anche di quelli che fossero esclusivamente personali di uno degli amministratori; essa è inalienabile, munita di un timbro che ne indica l'inalienabilità e depositata presso la cassa sociale.

Le azioni di garanzia degli amministratori designati dall' « Électricité de France, service national », saranno depositate da detto Ente.

Articolo 17 — Durata della carica degli amministratori. Rinnovo

La durata della carica degli amministratori è di sei anni (ogni anno è rappresentato dall'intervallo tra due assemblee generali ordinarie annuali consecutive) fatte salve le seguenti disposizioni :

Il primo Consiglio resterà in carica sino all'assemblea generale ordinaria che deciderà in merito ai conti del quinto esercizio sociale e rinnoverà interamente il Consiglio.

A decorrere da tale data, il consiglio verrà rinnovato in occasione dell'assemblea annuale, in ragione di un numero di amministratori fissato in base al numero di quelli in carica. Tale rinnovo viene effettuato ogni anno od ogni due anni, se occorre alternativamente, in modo che esso sia per quanto possibile uguale e, comunque, completo in ogni periodo di sei anni, ma tale da rispettare sempre la condizione di cui all'articolo 15.

Per le prime applicazioni di tale disposizione l'ordine di uscita è stabilito mediante estrazione a sorte, che ha luogo in seduta di consiglio; una volta stabilito l'avvicendamento, il rinnovo avviene per anzianità di nomina e la durata della carica di ogni amministratore è di sei anni.

Ogni membro uscente è rieleggibile.

Articolo 18 — Nomine provvisorie

Qualora il Consiglio sia composto di meno di dodici membri, esso ha facoltà di completarsi, se lo ritiene opportuno nell'interesse della Società, ma in modo tale che venga sempre rispettata la condizione di cui all'articolo 15.

In questo caso, le nomine effettuate dal Consiglio a titolo provvisorio vengono sottoposte, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso, all'approvazione dell'Assemblea Generale, che fisserà la durata del mandato dei nuovi amministratori.

Analogamente, qualora nell'intervallo tra due assemblee generali resti vacante un posto di amministratore, il consiglio ha facoltà di provvedere provvisoriamente alla sostituzione, ma in modo tale che venga sempre rispettata la condizione di cui all'articolo 15.

L'Assemblea Generale, in occasione della sua prima riunione, procede all'elezione definitiva. L'amministratore nominato in sostituzione di un altro rimane in carica soltanto per la restante durata del mandato del suo predecessore.

Anche se tali nomine provvisorie non vengono ratificate dall'Assemblea Generale, le deliberazioni adottate e gli atti compiuti dal consiglio rimangono nondimeno validi.

Articolo 19 — Ufficio di Presidenza

Il consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente che possono essere eletti per tutta la durata del loro mandato di amministratori, fatti salvi i casi di dimissioni e di revoca.

Il Presidente deve essere di nazionalità francese ed essere scelto tra gli amministratori designati dalla « Électricité de France ».

Il Vicepresidente deve essere scelto tra gli amministratori che rappresentano gli azionisti esteri.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, il consiglio designa, per ogni seduta, quale tra i membri presenti deve presiederla.

Il consiglio designa anche la persona che deve svolgere le funzioni di segretario e che può essere scelta anche tra i non azionisti.

Articolo 20 — Deliberazioni del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce dietro convocazione del suo Presidente o di un terzo dei suoi membri ogni qualvolta lo richieda l'interesse della Società, sia presso la sede sociale, sia in ogni altra sede o località indicata nella lettera di convocazione che deve riprodurre sommariamente l'ordine del giorno della riunione

Gli amministratori, in via eccezionale, hanno il diritto di votare per corrispondenza su questioni preventivamente stabilite Essi possono inoltre farsi rappresentare ad ogni seduta da uno dei loro colleghi, mediante delega rilasciata anche per lettera o telegramma, ma un amministratore può rappresentare come mandatario soltanto uno dei suoi colleghi.

Per la validità delle deliberazioni, deve essere presente o rappresentata almeno la metà dei membri in carica; è inoltre precisato che almeno due amministratori dovranno comunque essere personalmente ed effettivamente presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti e rappresentati. Tuttavia, le decisioni relative all'investimento delle somme disponibili, all'autorizzazione di crediti e anticipazioni di cauzione e di avalli, alla conclusione di mutui mediante apertura di credito o sotto altra forma, alle modalità di esecuzione dei mutui autorizzati dall'assemblea generale ai sensi dell'articolo 39 del presente Statuto, alle ordinazioni che superino la somma di 400.000 nuovi franchi, agli acquisti, scambi di beni e diritti immobiliari, come pure alla vendita di quelli ritenuti inutili, alla fondazione di qualsiasi società e al conferimento di beni a qualsiasi società costituita, sono valide soltanto se adottate a maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri presenti e rappresentati.

Ogni amministratore dispone di un voto, a meno che non rappresenti uno dei suoi colleghi nel qual caso dispone di due voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta. Tuttavia, nel caso in cui, a causa del numero di amministratori in funzione, il consiglio possa deliberare validamente con la presenza effettiva di soltanto due dei suoi membri e nessun altro amministratore

si sia fatto rappresentare, le deliberazioni devono essere prese all'unanimità.

La giustificazione del numero degli amministratori in funzione e della loro nomina, come pure dei poteri degli amministratori investiti di mandato di loro colleghi assenti, risulta sufficientemente, nei confronti dei terzi, dall'indicazione, nel processo verbale di ogni deliberazione e negli estratti che ne sono rilasciati, sia dei nomi degli amministratori che erano presenti o rappresentati alla riunione, sia dei nomi degli amministratori assenti e non rappresentati.

Articolo 21 — Processi verbali delle deliberazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono constatate da processi verbali trascritti su un registro speciale e firmati dal Presidente della seduta e dal segretario o da due amministratori.

Le copie o gli estratti di tali processi verbali da produrre in giudizio o altrove sono validamente certificati da un amministratore che abbia o no assistito alla seduta.

Articolo 22 — Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per agire a nome della Società e fare o autorizzare tutti gli atti e operazioni relativi all'oggetto della Società stessa che non siano di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria.

Esso ha in particolare i seguenti poteri, che sono esemplificativi e non tassativi, ma devono riunire, per poter essere validamente esercitati, le condizioni di maggioranza fissate all'articolo 20.

Stipula con l' « Électricité de France, sercice national » qualsiasi contratto necessario ad assicurare l'esercizio degli impianti di produzione nucleare di elettricità.

Rappresenta la Società di fronte a terzi e a tutte le amministrazioni e servizi pubblici o privati, in particolare di fronte alle amministrazioni fiscali, alle dogane, alle poste e telegrafi, alle compagnie ferroviarie, di navigazione e di trasporto.

Nomina e revoca gli impiegati della Società, fissa i loro stipendi, salari e gratifiche, nonchè le altre condizioni relative alla loro assunzione e alla loro revoca, conformemente alle disposizioni dello Statuto Nazionale del Personale delle Industrie elettriche e del gas.

Istituisce sedi amministrative o di esercizio, agenzie, depositi, uffici e succursali dovunque lo ritenga utile, in Francia e all'estero, li trasferisce e li sopprime.

Può, fatte salve le disposizioni di legge, conferire ad una o più persone i poteri che ritiene opportuni e che possono comportare la facoltà di sostituzione parziale nella direzione tecnica e commerciale della Società, come pure stipulare con dette persone trattati o convenzioni che fissino la durata delle loro funzioni e l'ampiezza delle loro attribuzioni. Può inoltre, fatta la medesima riserva, conferire poteri per uno o più oggetti speciali a chiunque esso ritenga opportuno e creare quei consigli e comitati tecnici o consultivi che esso reputi necessari.

Stabilisce i vantaggi di qualsiasi natura delle varie persone e dei comitati da esso incaricati di funzioni o di missioni, vantaggi che vengono imputati alle spese generali.

Fissa le spese generali di amministrazione; provvede agli approvvigionamenti di qualsiasi natura.

Riscuote le somme dovute alla Società, paga quelle da essa dovute e salda tutti i conti.

Stabilisce l'investimento delle somme disponibili e regola l'impiego dei fondi di riserva.

Stipula e risolve qualsiasi polizza o contratto di assicurazione concernente i rischi di qualsiasi natura.

Firma, gira, accetta, negozia e paga tutte le cambiali.

Stipula e autorizza qualsiasi contratto, fornitura e appalto a forfait o altrimenti, a pronta cassa o a termine, che rientri nell'oggetto della Società.

Effettua o autorizza qualsiasi acquisto, ricupero, trasferimento, alienazione e deposito di redditi, valori, crediti e diritti mobiliari di ogni genere.

Autorizza o accetta, cede e risolve qualsiasi contratto di affitto e di locazione, con o senza promessa di vendita.

Decide ed effettua qualsiasi acquisto e qualsiasi permuta di beni e diritti immobiliari, come pure la vendita di quelli che ritiene inutili.

Provvede a qualsiasi costruzione, sistemazione e impianto come pure a qualsiasi lavoro.

Provvede ad aprire, presso qualsiasi banca e qualsiadi istituto di credito, in particolare presso la Banque de France, nonchè presso tutti gli uffici di conti correnti postali, qualsiasi conto corrente, di anticipazioni su titoli e di deposito, ed emette gli assegni e le cambiali necessari al funzionamento di detti conti.

Autorizza qualsiasi credito e anticipazione; dà cauzione e avalla.

Stipula qualsiasi prestito mediante apertura di un credito o altrimenti. Tuttavia i prestiti sotto forma di emissione di buoni o di obbligazioni debbono essere autorizzati dall'assemblea generale degli azionisti.

Conferisce qualsiasi garanzia mobiliare o immobiliare, in particolare qualsiasi ipoteca e qualsiasi pegno sui beni della Società.

Fonda qualsiasi società o concorre alla sua fondazione; apporta a qualsiasi società costituita o da costituire qualsiasi contributo che non comporti modificazione dell'oggetto sociale, sottoscrive, acquista e cede qualsiasi azione, obbligazione, beneficio di fondatore e diritto; interessa la società a qualsiasi partecipazione e gruppo.

Esercita qualsiasi azione giudiziaria, sia come attore che come convenuto.

Rappresenta la Società in tutte le operazioni di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione.

Effettua o autorizza qualsiasi trattato, transazione, compromesso, acquiescenza e rinuncia, come pure qualsiasi delega, priorità e surrogazione, con o senza garanzia, e qualsiasi cancellazione di iscrizione, pignoramento, opposizione e ogni altro impedimento precedente o successivo ad un pagamento.

Stabilisce le situazioni contabili, gli inventari e i conti che debbono venir sottoposti all'assemblea generale degli azionisti; delibera in merito a qualsiasi proposta da presentare a quest'ultima e fissa l'ordine del giorno.

Articolo 23 — Direzione Generale

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, che deve essere una persona fisica, assicura, sotto la propria responsabilità, la direzione generale della Società. Su proposta del Presidente, il consiglio puó nominare, per coadiuvare il Presidente stesso, un assistente, con il titolo di Direttore Generale, che può essere uno dei suoi membri o un mandatario scelto al di fuori del suo ambito.

Il Consiglio di amministrazione conferisce al suo Presidente e, se del caso, al Direttore Generale che avesse affiancato a quest'ultimo, i poteri necessari ad assicurare il funzionamento normale e corrente della Società e che possono comportare facoltà di sostituzione parziale.

Qualora il Presidente sia impedito di esercitare le funzioni di direzione generale, egli può delegarle in tutto o in parte ad amministratori che rappresentano la « Électricité de France ». Tale delega, rinnovabile, deve sempre essere concessa per un periodo limitato. Qualora il Presidente si trovi nell'incapacità temporanea di concedere tale delega, il consiglio può provvedervi d'ufficio, alle medesime condizioni.

I compensi fissi e proporzionali destinati a retribuire il Presidente per le sue funzioni di direzione generale e, se del caso, il direttore generale aggiunto al Presidente, nonchè, eventualmente, l'amministratore che sia stato delegato in virtù del comma precedente, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione e sono imputati al conto delle spese generali.

Il Presidente del consiglio può istituire, alle condizioni fissate dalla legge, un comitato incaricate di studiare i problemi che egli rinvia al suo esame. I membri di detto comitato possono ricevere, a tale titolo, un compenso speciale.

Articolo 24 — Firma degli atti

Tutti gli atti concernenti la Società, decisi o autorizzati dal Consiglio, vengono firmati dal Presidente di detto Consiglio o dal Direttore Generale, qualora sia stato aggiunto al Presidente, ovvero da qualsiasi altro mandatario che sia stato investito del relativo potere dall'uno o dall'altro o dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 25 — Convenzioni con amministratori

Le convenzioni tra la Società e uno o più suoi amministratori o con una impresa di cui sia proprie-

tario, socio a responsabilità illimitata, gerente, amministratore o direttore uno degli amministratori della Società, debbono essere autorizzate in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 26 — Responsabilità degli amministratori

Il Presidente e gli altri amministratori sono responsabili dell'esecuzione del loro mandato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 27 — Retribuzione degli amministratori

A parte gli assegni speciali previsti dagli articoli 22 e 23, gli amministratori possono ricevere, quale gettone di presenza, un assegno il cui ammontare, fissato dalla Assemblea Generale, rimane invariato sino a nuova decisione di detta Assemblea e che il Consiglio ripartisce tra i suoi membri nel modo che ritiene opportuno.

TITOLO IV

SINDACI

Articolo 28 — Nomina e mansioni

L'Assemblea Generale nomina, per la durata e alle condizioni stabilite dalla legislazione vigente, uno o più sindaci, azionisti o no, incaricati di svolgere le mansioni assegnate loro da detta legislazione.

I sindaci sono rieleggibili.

Essi hanno il diritto, in caso di urgenza, di convocare l'Assemblea Generale

Qualora l'Assemblea Generale abbia nominato più sindaci, uno di essi puó, purchè soddisfi a tutte le condizioni richieste a tal fine dalle vigenti disposizioni di legge, agire da solo in caso di morte, dimissioni, rinunzia o impedimento dell'altro o degli altri sindaci.

I sindaci ricevono una retribuzione il cui importo, fissato dall'Assemblea Generale, rimane invariato sino a nuova decisione di quest'ultima.

TITOLO V

ASSEMBLEA GENERALE

PARAGRAFO I

Disposizioni comuni all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Articolo 29 — Convocazione delle Assemblee Generali

Gli azionisti vengono convocati, ogni anno, in Assemblea Generale dal Consiglio di amministrazione, entro i primi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, nel giorno, ora e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea Generale può, in caso d'urgenza, essere convocata in via straordinaria, sia dal Consiglio di amministrazione, sia dai sindaci. D'altra parte, il Consiglio deve, ad eccezione dei casi contemplati dall'articolo 41, convocare l'Assemblea Generale nel termine di un mese, quando ne è fatta domanda da azionisti che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 41, concernenti l'Assemblea straordinaria in cui non sia stato possibile raggiungere il *quorum* durante la prima riunione, le convocazioni dell'Assemblea Generale vengono effettuate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso pubblicato in uno dei giornali di annunci legali del luogo in cui si trova la sede sociale o mediante lettera raccomandata inviata a ciascuno degli azionisti. Il termine di convocazione può essere ridotto a otto giorni qualora si tratti di una convocazione straordinaria della assemblea ordinaria o di seconda convocazione.

Gli avvisi di convocazione debbono indicare per sommi capi l'oggetto della riunione.

Articolo 30 — Condizioni di ammissione

Gli azionisti, titolari di azioni da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, possono assistere a detta Assemblea senza formalità preliminari, ovvero possono farsi rappresentare.

Nessuno può rappresentare un azionista nell'assemblea se non è egli stesso membro di detta Assemblea o rappresentante legale di un membro dell'assemblea. Il nudo proprietario è validamente rappresentato dall'usufruttuario.

Le Società sono validamente rappresentate dal loro o da uno dei loro gerenti, dal loro Presidente Diretto e Generale o dal loro Direttore Generale aggiunto, o da qualsiasi mandatario specificatamente abilitato a tal fine; non è necessario che detto rappresentante sia personalmente azionista della presente Società.

La forma dei poteri viene stabilita dal consiglio di amministrazione.

Articolo 31 — Composizione

L'Assemblea Generale (ordinaria o straordinaria) è composta di tutti gli azionisti, qualunque sia il numero delle loro azioni, a condizione che esse siano liberate dai versamenti esigibili.

Articolo 32 — Scrutinio dei voti

In qualsiasi Assemblea Generale (ordinaria o straordinaria) il diritto di voto inerente alle azioni è, senza altra limitazione, salvo quella posta dall'articolo 27 della legge 24 luglio 1867, proporzionale alla quota parte del capitale sociale che le azioni rappresentano rispettivamente, con un minimo di un voto per ogni azione.

Articolo 33 — Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, del Vicepresidente di detto Consiglio o ancora, in mancanza di quest'ultimo, da un amministratore delegato a tal fine dal Consiglio.

Le funzioni di scrutatori sono svolte dai due azionisti presenti e consenzienti, che rappresentano, sia direttamente che come mandatari, il maggior numero di azioni.

L'Ufficio di Presidenza designa il segretario, che può essere scelto anche tra i non azionisti.

Viene compilato un foglio di presenza che contiene i nomi e il domicilio degli azionisti presenti o rappresentati e indica il numero delle azioni possedute da ciascuno di essi. Tale foglio, debitamente firmato dagli azionisti presenti e dai mandatari degli azionisti che si sono fatti rappresentare e autenticato dall'Ufficio di Presidenza, viene depositato presso la sede sociale e deve essere comunicato a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 34 — Ordine del giorno

L'ordine del giorno viene fissato dal Consiglio di amministrazione se esso ha proceduto alla convocazione, e dai sindaci se l'Assemblea è stata convocata da questi ultimi.

All'ordine del giorno figurano soltanto le proposte del Consiglio o dei sindaci e quelle di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria che siano state comunicate al Consiglio almeno sei giorni prima della convocazione e che siano firmate da tanti membri dell'Assemblea che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale.

Possono essere oggetto di deliberazioni soltanto gli argomenti che figurano all'ordine del giorno.

Articolo 35 — Processi verbali

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale debbono risultare da processi verbali trascritti in un apposito registro e sottoscritti dai membri dell'Ufficio di Presidenza o almeno dalla maggioranza di essi.

Le copie o gli estratti di questi processi verbali da esibire in giudizio o altrove sono autenticati validamente da un amministratore.

Dopo lo scioglimento della Società e nel periodo della sua liquidazione queste copie o estratti vengono firmati dal o da uno dei liquidatori.

Articolo 36 — Effetto delle deliberazioni

L'Assemblea Generale, regolarmente costituita, rappresenta la totalità degli azionisti. Essa può essere ordinaria o straordinaria qualora ottemperi alle necessarie condizioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

PARAGRAFO II

Assemblea Generale ordinaria

Articolo 37 — Quorum

Per deliberare validamente, l'Assemblea Generale ordinaria (annuale o convocata in via straordinaria) deve essere composta di tanti azionisti che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale. Tale *quorum* è calcolato sul complesso delle azioni che formano il capitale sociale, escluse quelle private del diritto di voto in base a disposizioni legislative o regolamentari.

Qualora non venga raggiunto tale *quorum* del quarto, l'Assemblea Generale viene riconvocata secondo la procedura indicata nell'articolo 29.

In questa seconda adunanza le deliberazioni sono valide quale che sia il numero di azioni rappresentate, ma possono riguardare soltante gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima riunione.

Articolo 38 — Maggioranza

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti e rappresentati, che dispongono ciascuno di un numero di voti calcolato nel modo indicato nell'articolo 32.

Nello scrutinio non verrà tenuto conto dei voti degli azionisti che si astengono dalla votazione.

Articolo 39 — Poteri

L'Assemblea Generale ordinaria (annuale o convocata in via straordinaria) ascolta la relazione del consiglio di amministrazione sugli affari sociali come pure le relazioni del o dei sindaci.

Discute, approva o rettifica i conti; fissa i dividendi da ripartirsi.

Nomina gli amministratori e i sindaci.

Fissa, se del caso, il compenso che il Consiglio di amministrazione può ricevere come gettone di presenza e il compenso dei sindaci.

Delibera su tutte le altre proposte che figurano all'ordine del giorno e che non sono di competenza dell'assemblea generale straordinaria.

Infine, concede al Consiglio di amministrazione le autorizzazioni necessarie per tutti i casi in cui i poteri attribuitigli fossero insufficienti e, in particolare, autorizza qualsiasi prestito mediante emissioni di buoni o di obbligazioni, ipotecarie o di altro genere.

La deliberazione con cui vengono approvati il bilancio e i conti deve essere preceduta, a pena di nullità, dalle relazioni del o dei sindaci.

PARAGRAFO III

Assemblea Generale straordinaria

Articolo 40 — Maggioranza

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale straordinaria sono prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti e rappresentati, che dispongono ciascuno di un numero di voti calcolato nel modo indicato nell'articolo 32. Le condizioni relative al *quorum* sono stabilite dall'articolo 41.

Articolo 41 — Poteri — Quorum — Convocazioni

Salve approvazione nelle forme previste dall'ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958 (art. 1, comma 2), l'Assemblea Generale straordinaria può, ma soltanto su iniziativa e proposta del consiglio di amministrazione, apportare allo statuto qualsiasi modificazione consentita dalle leggi sulle Società.

Essa può, in particolare, senza che il seguente elenco abbia carattere tassativo :

Decidere o autorizzare l'aumento del capitale sociale alle condizioni fissate nell'articolo 8.

Decidere la riduzione del capitale;

la suddivisione di quest'ultimo in azioni di taglio diverso da quello esistente, nonchè il raggruppamento delle azioni, eventualmente con obbligazioni di cessione o di acquisto di vecchie azioni per consentire di effettuare l'una o l'altra di tali operazioni;

il cambiamento di denominazione e il trasferimento della sede sociale in una qualsiasi località situata all'esterno della città di Parigi;

qualsiasi modificazione della forma e delle condizioni di trasferimento delle azioni;

la proroga o la riduzione della durata della Società;

l'assoggettamento di quest'ultima a qualsiasi nuova disposizione legislativa non dichiarata retroattiva;

lo scioglimento anticipato, come pure la fusione con una o più società costituite o da costituirsi nel quadro dell'ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958;

qualsiasi modificazione dell'oggetto sociale, in particolare il suo ampliamento o la sua restrizione, nonchè la ripartizione degli utili e dell'attivo sociale.

L'Assemblea Generale straordinaria ha inoltre il compito di verificare i conferimenti in natura, nonchè i vantaggi particolari.

In tutti i casi sopra previsti e anche quando sia chiamata a deliberare su modificazioni riguardanti l'oggetto della Società, l'Assemblea Generale straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente soltanto se è composta di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Tuttavia, il capitale sociale che deve essere rappresentato per la verifica dei conferimenti in natura e dei vantaggi particolari sottoposti all'approvazione dell'Assemblea non comprende le azioni appartenenti agli autori di detti conferimenti o alle persone che abbiano contratto i suddetti vantaggi.

Qualora, a seguito di una prima convocazione, l'Assemblea non raggiunga la metà del capitale sociale, una nuova assemblea può essere convocata secondo la procedura prevista dallo Statuto e mediante due avvisi pubblicati, l'uno, nel « Bulletin des annonces légales obligatoires » e, l'altro, in un giornale di annunci legali del dipartimento del luogo in cui si trova la sede sociale. Tale convocazione riproduce l'ordine del giorno, la data e il risultato della precedente Assemblea. La seconda Assemblea può aver luogo al più presto dieci giorni dopo la pubblicazione dell'ultimo avviso. Essa delibera validamente se è composta di tanti azionisti che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale.

Qualora in questa seconda Assemblea non venga raggiunto il terzo del capitale sociale, può esserne convocata una terza mediante avviso pubblicato nel « Bulletin des annonces légales obligatoires » e in un giornale di annunci legali del dipartimento del luogo in cui si trova la sede sociale, come pure mediante due avvisi pubblicati, ad una settimana di intervallo, in un quotidiano di informazione edito o divulgato nel dipartimento del luogo in cui si trova la sede sociale; questi due ultimi avvisi possono essere sostituiti da una lettera raccomandata inviata a tutti gli azionisti. Gli avvisi e la lettera raccomandata debbono riprodurre l'ordine del giorno, le date e i risultati delle precedenti assemblee. La terza assemblea può aver luogo al più presto dieci giorni dopo la pubblicazione dell'ultimo avviso o l'invio della lettera raccomandata. Essa delibera validamente soltanto nel caso in cui sia rappresentato almeno il quarto del capitale sociale.

Qualora non venga raggiunto tale *quorum*, la terza assemblea può essere prorogata ad una data ulteriore, ma non oltre due mesi dal giorno nel quale è stata convocata. La convocazione e la riunione dell'assemblea prorogata hanno luogo nelle forme sopra descritte e per deliberare validamente è necessario che tale assemblea sia composta di tanti azionisti che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale.

In tutte le assemblee previste dal presente articolo il quorum viene calcolato nel modo indicato nell'articolo 37.

Il testo delle risoluzioni proposte deve essere tenuto a disposizione degli azionisti, presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data di adunanza della prima assemblea.

TITOLO VI

INVENTARIO - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 42 — Durata dell'anno sociale

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. In via eccezionale, il primo esercizio includerà il periodo di tempo compreso tra la data della costituzione della Società e il 31 dicembre 1960.

Articolo 43 — Inventario

Ogni anno viene redatto, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, un inventario contenente l'indicazione delle attività e delle passività della Società. In tale inventario i vari elementi dell'attivo sociale subiscono gli ammortamenti

ritenuti opportuni dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio redige inoltre un conto perdite e profitti e un bilancio e presenta agli azionisti una relazione sull'andamento della Società durante l'esercizio trascorso.

L'inventario, il bilancio e il conto perdite e profitti vengono messi a disposizione dei sindaci al più tardi quaranta giorni prima dell'Assemblea Generale. Essi vengono presentati a tale Assemblea.

Ogni azionista ha il diritto di esercitare, alle condizioni stabilite dall'articolo 35 della legge 24 luglio 1867, il diritto di comunicazione riconosciutogli da tale articolo.

Articolo 44 — Ripartizione degli utili

Gli utili della Società, accertati dall'inventario annuale, detratti le spese generali, gli oneri sociali, tutti gli ammortamenti dell'attivo sociale e tutti gli accantonamenti per rischi, costituiscono gli utili netti.

Da tali utili netti vengono dedotti :

1. il 5 %, per costituire il fondo di riserva prescritto dalla legge. Tale deduzione cessa di essere obbligatoria il giorno in cui il fondo di riserva raggiunge il decimo del capitale sociale. Essa ridiviene obbligatoria quando, per un motivo qualsiasi, la riserva scende al di sotto di questo decimo.

2. l'importo necessario per pagare agli azionisti, quale primo dividendo, il 5 % delle somme da cui le loro azioni, non ancora ammortizzate, sono liberate in virtù dei richiami di fondi, senza che qualora tale pagamento non possa essere effettuato sugli utili di un anno, gli azionisti possano reclamarlo sugli utili degli anni successivi.

Dall'eccedenza l'Assemblea Generale ordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione, ha il diritto di decidere la deduzione delle somme che essa ritiene opportuno fissare — e persino della totalità di detta eccedenza — sia per riportarle nell'esercizio successivo, sia per ammortamenti supplementari dell'attivo sociale, sia per versarle a un fondo di previdenza o a uno o più fondi straordinari di riserva, generali o speciali, che possono essere destinati, in particolare, secondo quanto viene deciso dall'Assemblea Generale ordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione, sia ad integrare un primo dividendo a favore degli azionisti del 5 % in caso d'insufficienza degli utili di uno o più esercizi, sia al riscatto e all'annullamento di azioni della Società, sia inoltre, all'ammortamento totale di tali azioni o al loro ammortamento parziale per mezzo di un rimborso uguale su ciascuna azione. Le azioni ammortizzate integralmente vengone sostituite da azioni di godimento con diritti uguali a quelli delle altre azioni, salvo il primo dividendo del 5 % e il rimborso del capitale.

Il saldo, ove esista, viene ripartito in ragione del 10 % al Consiglio di amministrazione a titolo di percentuale e del 90 % alle azioni.

Per la determinazione della percentuale del Consiglio di amministrazione, viene tenuto conto delle somme distribuite e incorporate nel capitale mediante deduzione dagli utili di esercizi anteriori, messi precedentemente in riserva o riportati a nuovo, tutto ciò conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Articolo 45 — Perdite dei tre quarti del capitale sociale

In case di perdita dei tre quarti del capitale sociale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea Generale straordinaria degli azionisti per deliberare circa l'opportunità di continuare la Società o di procedere al suo scioglimento. L'Assemblea Generale, per deliberare validamente, deve soddisfare alle condizioni stabilite dagli articoli 31, 32, 40 e 41.

La decisione dell'Assemblea Generale viene in ogni caso pubblicata.

Articolo 46 — Liquidazione della Società

Decorso il termine della Società, o in caso di scioglimento anticipato per qualunque motivo, l'Assemblea Generale stabilisce, su proposta del Consiglio di amministrazione, il modo di liquida-

zione e nomina uno o più liquidatori di cui determina i poteri.

La nomina dei liquidatori pone fine ai poteri degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea Generale, regolarmente costituita, conserva, durante la liquidazione, le stesse attribuzioni che aveva prima; essa approva, in particolare, i conti della liquidazione, dà quietanza definitiva ai liquidatori e delibera su tutti gli interessi sociali. Essa è presieduta da uno dei liquidatori e, in caso di assenza o di impedimento dei liquidatori, elegge essa stessa il proprio Presidente.

I liquidatori hanno il compito di realizzare, anche con trattativa privata, tutto l'attivo della Società e di estinguere il passivo. Salvo le restrizioni che possono essere apportate dall'Assemblea Generale, essi hanno a tale scopo, unicamente in virtù della loro qualifica, i poteri più ampi, ivi compresi quello di negoziare, transigere, compromettere, conferire tutte le garanzie, anche ipotecarie, autorizzare qualsiasi rinuncia anche a misure cautelari, con o senza pagamente. Inoltre assi hanno il potere, in virtù di una deliberazione dell'Assemblea Generale straordinaria, di trasferire ad un'altra Società tutti o parte dei beni, diritti e obbligazioni della Società disciolta, ovvero di consentire la cessione di detti beni, diritti e obbligazioni ad una Società o a qualsiasi altra persona.

Estinti i debiti della Società, l'attivo residuo della liquidazione viene impiegato anzitutto per ammortizzare completamente il capitale delle azioni, qualora tale ammortamento non abbia ancora avuto luogo. L'eccedenza viene ripartita fra tutte le azioni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Articolo 47 — Competenza

Qualsiasi controversia che possa sorgere durante il corso normale della Società o durante la sua liquidazione, sia tra gli azionisti e la Società, sia tra gli azionisti stessi, in merito agli affari sociali, viene risolta conformemente alla legge e sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti della sede sociale.

A tal fine, in caso di controversia, ogni azionista deve eleggere domicilio nella circoscrizione in cui si trova la sede sociale; a tale domicilio vengono regolarmente notificate tutte la citazioni o le intimazioni.

Qualora non venga eletto domicilio, tutte le citazioni e le notificazioni sono validamente presentate al Procuratore della Repubblica presso il « Tribunal de grande instance » del luogo in cui si trova la sede sociale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 48

La presente Società sarà costituita definitivamente soltanto dopo che :

1. Tutte le azioni saranno state sottoscritte e liberate di almeno un quarto, il che verrà constatato mediante una dichiarazione notarile del fondatore della Società, dichiarazione alla quale verrà allegato un originale dello statuto e una situazione delle sottoscrizioni e dei versamenti contenenti le enunciazioni di legge;
2. un' assemblea generale avrà riconosciuto la veridicità della dichiazione di sottoscrizione e di versamento e avrà nominato i primi amministratori, il o i sindaci e constatato la loro accettazione;
3. saranno state ottenute dall'Ufficio dei cambi le autorizzazioni necessarie per trasferire i capitali stranieri che debbono concorrere alla formazione del capitale sociale.

Articolo 49

Ove la presente Società sia costituita in Impresa comune ai sensi del Trattato che istituisec la Comunità Europea dell'Energia Atomica, essa sarà retta, per la durata del suo funzionamento sotto questa forma, dalle disposizioni di detto Trattato e degli atti emanati per l'applicazione dello stesso, e in particolare dalle disposizioni della decisione del Consiglio dell'Euratom che la costituisce in Impresa comune.

In particolare,

— le modificazioni al presente statuto non potranno entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio dell'Euratom, conformemente all'articolo 50 del Trattato;

— in virtù dell'articolo 171, paragrafo 3 del Trattato, i conti perdite e profitti e i bilanci della presente società relativi ad ogni esercizio trascorso saranno comunicati, nel mese successivo alla loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale della Società, dal consiglio di amministrazione alla Commissione dell'Euratom, affinchè quest'ultima possa trasmetterli al Consiglio e all'Assemblea Parlamentare. Le previsioni delle entrate e delle uscite saranno comunicate secondo la stessa procedura al più tardi un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale.

Fatte salve le disposizioni del presente articolo, la Società resta soggetta alla legislazione francese, e in particolare all'ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958 e alla legislazione francese in materia di società per azioni.

Articolo 50

Per la pubblicazione del presente statuto e di tutti gli atti e processi verbali relativi alla costituzione della Società, come pure per l'adempimento di tutte le formalità di legge, viene concesso ogni potere al portatore di copie o di estratti d detti documenti.

Fatto a Parigi, il 27 aprile 1960.

BILANCIO DELLE RICERCHE E DEGLI INVESTIMENTI DELLA COMUNITÀ

per l'esercizio 1961

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e, segnatamente, gli articoli 1, 2, 177 e 215,

Visto il bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità per l'esercizio 1961, definitivamente approvato il 7 dicembre 1960, e segnatamente l'articolo 322 intitolato : « Partecipazione ai reattori di potenza »,

Visto il progetto di bilancio supplementare delle ricerche e degli investimenti per l'esercizio 1961 elaborato dal Consiglio il 3 luglio 1961 e trasmesso all'Assemblea Parlamentare Europea con lettera del Presidente del Consiglio in data 18 agosto 1961,

Vista la risoluzione dell'Assemblea Parlamentare Europea del 19 settembre 1961,

Considerando che l'Assemblea non ha proposto alcuna modifica al progetto di cui è stata investita,

Constata che il bilancio suppletivo, che comporta l'iscrizione di uno stanziamento d'impegno di 19 milioni di U.C. al titolo dell'articolo 322 « Partecipazione ai reattori di potenza » del bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità per l'esercizio 1961 e che modifica detto bilancio come segue, è stato definitivamente approvato.